



Comune
di Valdaone

Documento informatico firmato digitalmente. Il numero di protocollo e la data sono indicati in alto a sinistra (in caso di trasmissione cartacea) oppure nel testo della PEC (in caso di trasmissione elettronica).

ORDINANZA N. 54/2024 DEL 26.07.2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Ricordato che la ditta SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Storo – Frazione Darzo (TN) in Via delle Furche n. 14, risulta affidataria di alcuni lavori in somma urgenza, attualmente in corso, per gli eventi calamitosi verificatisi nell'aprile 2024 lungo la strada forestale di tipo "B" denominata "Praso – Stabolone", in Loc. Ghinova, secondo quanto previsto con la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 13 giugno 2024, immediatamente eseguibile;

considerato che la ditta sopra evidenziata, per la conclusione degli opportuni lavori, ha manifestato la necessità di procedere con la sospensione della circolazione veicolare e pedonale lungo la suddetta strada forestale;

ritenuto che per consentire la regolare esecuzione dei lavori e garantire la salvaguardia della pubblica incolumità e sicurezza sia opportuno sospendere la circolazione veicolare e pedonale lungo la suddetta strada forestale dalla località Merlino fino al termine;

ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere all'emissione di ordinanza di sospensione della circolazione veicolare e pedonale lungo l'anzidetta strada forestale, a partire dal giorno 29 luglio 2024 fino al giorno 31 luglio 2024, dalle ore 13:00 alle ore 17:30;

stabilito che la strada forestale interessata dall'ordinanza in argomento sarà opportunamente delimitata e segnalata a cura della ditta citata in premessa, che provvederà anche all'esposizione della presente ordinanza;

preso atto che trattasi di strada forestale di tipo "B";

vista la L.P. 23.05.2007 n. 11 e ss.mm.;

visto il regolamento di esecuzione della L.P. 23.05.2007 n. 11 e ss.mm. approvato con D.P.P. del 3.11.2008 n. 51-158/leg;

visto in particolare l'art. 32, 1° comma, del regolamento sopracitato;

visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 dd. 25.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2024-2025-2026;

richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 26.03.2024 con la quale è stato approvato il PIAO – Piano Integrato di attività e organizzazione per gli anni 2024-2025-2026;

visto il decreto sindacale n. 70 di data 29.01.2024 di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi e di delega agli stessi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale, integrato con il decreto sindacale n. 71 di data 02.04.2024;

dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente;

per le motivazioni sopra indicate:

ORDINA

1. la sospensione della circolazione veicolare e pedonale lungo la strada forestale di tipo "B" denominata "Praso – Stabolone", dalla località Merlino fino al termine, a partire dal giorno 29 luglio 2024 fino al giorno 31 luglio 2024, dalle ore 13:00 alle ore 17:30;
2. di garantire che al di fuori degli orari sopraindicati il traffico veicolare e pedonale si svolga regolarmente;
3. di disporre che venga apposta idonea segnaletica da parte della ditta citata in premessa, con presegnalazione di chiusura in corrispondenza dell'incrocio con la S.P. n. 27 di Daone;
4. di notificare la presente ordinanza alla ditta citata in premessa tramite il relativo indirizzo di posta elettronica certificata, che dovrà assumersi ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'applicazione della presente ordinanza;
5. di comunicare la presente ordinanza a:
 - a) ASUC di Por (TN);
 - b) ASUC di Agrone (TN);
 - c) Comune di Pieve di Bono-Prezzo (TN);
 - d) Parco Naturale Adamello Brenta – Sede Amministrativa di Strembo (TN);
 - e) Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio S.p.A.;
 - f) Comando Stazione dei Carabinieri di Pieve di Bono - Prezzo (TN);
 - g) Vigili del Fuoco Volontari di Daone (TN);
 - h) Vigili del Fuoco Volontari di Praso (TN);
 - i) Stazione Forestale di Pieve di Bono - Prezzo (TN);
 - j) Custodi Forestali;
 - k) Corpo di Polizia locale della Valle del Chiese;
 - l) Albo Comunale;
6. di irrogare a chi non rispetti il presente provvedimento le sanzioni di legge;

Via Lunga, 13 - 38091 Valdaone (TN)
Tel. 0465 674064 - Fax 0465 674957
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02362470227
comune@pec.comune.valdaone.tn.it
www.comune.valdaone.tn.it



ICILA-PEF CGFS-002720-NO



7. di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza;
8. di revocare automaticamente la presente ordinanza in caso di anticipata conclusione dei lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. di Trento entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., decorrenti dalla data di pubblicazione.

D.B.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA
arch. jr. Stefania Zulberti**

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).